

DECRETO 9 aprile 1965 (550)

Proroga del termine di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Acicatena.

L'ASSESSORE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Rep. 30 luglio 1950 n. 878;
Vista la L.R. 29 dicembre 1962 n. 28;
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150;
Vista la legge 30 novembre 1952 n. 1902 e successive leggi di modifica;

Vista la legge regionale 5 agosto 1958 n. 22;
Vista la delibera consiliare n. 30 del 24 marzo 1962 con cui è stato adottato il P.R.G. di Acicatena;

Vista l'istanza n. 1310 del 29 marzo 1965, con cui il sindaco del comune di Acicatena chiede la proroga del termine di salvaguardia del suddetto P.R.G.;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta approntando gli ulteriori adempimenti per lo inoltrare degli atti del progetto a questo Assessorato per l'approvazione definitiva;

Ritenuto che in pendenza dell'emissione del relativo decreto di approvazione è opportuno accordare la proroga del termine di salvaguardia prevista dalla succitata legge regionale n. 22 del 5 agosto 1958;

DECRETA

E' prorogato al 23 marzo 1967 ai sensi e per gli effetti della L.R. 5 agosto 1958 n. 22, il termine di salvaguardia del Piano regolatore generale del comune di Acicatena adottato con delibera consiliare n. 30 del 24 marzo 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 aprile 1965.

GRIMALDI

Turismo Comunicazioni e Trasporti

DECRETO 23 dicembre 1964 (551)

Proroga dei poteri conferiti al Commissario della Azienda Autonoma delle terme della Valle dei templi di Agrigento.

L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Visto il D.L.P. reg. 25 marzo 1957 istitutivo dell'Azienda Autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, la cui gestione e il funzionamento sono regolati dalle norme contenute nel D.L.P. reg. 20 dicembre 1954 n. 12;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28;

Visto il proprio decreto n. 655-A del 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1964, reg. 2, foglio 298, con il quale fu nominato Commissario dell'Azienda predetta il rag. Paolo Patti, nelle more della ricostituzione del Consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1964;

Considerato che sussistono tuttora i motivi che indussero alla istituzione della predetta gestione commissariale, non essendo stato possibile, malgrado l'autolimitazione imposta con il citato de-

creto assessoriale n. 655-A, pervenire entro il prefissato termine del 31 ottobre 1964 ad un più conducente assetto del sistema di amministrazione del patrimonio del complesso dell'Azienda di che trattasi;

Ritenuto pertanto, che ricorrono i presupposti per rinnovare la gestione commissariale anzidetta avvalendosi dell'opera dello stesso funzionario cui tale incarico è stato a suo tempo conferito con il ripetuto D.A. n. 655-A;

DECRETA

A decorrere dal 1° novembre 1964 è rinnovata la nomina del rag. Paolo Patti a Commissario dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, nelle more della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, e comunque, non oltre il 30 aprile 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 23 dicembre 1964.

NICOLETTI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti - addì 2 aprile 1965, reg. n. 1, foglio n. 191.

N. 573

DECRETO 21 aprile 1965 (552)

Istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco.

L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 sulle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, concernente modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, che all'art. 2 lettera b) prevede la istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco da tenersi, per la Regione siciliana, presso questo Assessorato, e ciò ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2 del D.P.R. numero 510 del 1956 e dell'art. 8 della L.R. n. 28 del 1962;

Considerato che il citato art. 2 lettera b) della legge n. 174 del 1958, nel determinare l'aliquota dell'imposta di soggiorno da assegnare al Comune competente, prevede che essa sia destinata d'intesa fra il Comune medesimo e l'Ente provinciale per il turismo competente, anche al finanziamento della Associazione pro-loco ivi costituita ed iscritta all'Albo;

Considerato che per l'art. 2 lettera f) del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 è demandata agli Enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione delle Associazioni pro-loco all'Albo precitato, secondo la disciplina e le modalità che, per la Regione, vengono stabilite, con il presente decreto, come appresso;

DECRETA

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'Albo delle Associazioni pro-loco.

Art. 2

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che l'Associazione pro-loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro-loco;

2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro-loco, possieda attrattive turistiche e disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva, con particolare riguardo agli esercizi pubblici;

3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo;

4) che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;

5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, ivi compresi i proventi dell'imposta di soggiorno, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al proseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Associazione pro-loco interessata presenterà domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere all'Assessorato la domanda stessa, curerà di rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 4

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre.

Art. 5

L'Albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 6

Disposizioni transitorie

Per le Associazioni pro-loco già costituite, ai fini della iscrizione definitiva delle medesime all'Albo, gli Enti provinciali per il turismo con atto motivato del Comitato esecutivo, provvederanno ad accertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza delle condizioni stabilite all'art. 2, dandone comunicazione a questo Assessorato.

Palermo, 21 aprile 1965.

NICOLETTI

Concorsi ed Esami

Turismo Comunicazioni e Trasporti

DECRETO 12 maggio 1965 (553)

Nomina della Commissione esaminatrice del corso interno, per titoli ed esami, ad un posto di consigliere della carriera direttiva indetto dall'Ente provinciale per il turismo di Agrigento.

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di turismo;

Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 104, riordinamento degli Enti Provinciali per il turismo;

Visto l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 3, contenente le norme di esecuzione del T.U. disposizioni sullo Statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3;

Visto il regolamento giuridico ed economico personale dell'Ente provinciale per il turismo di Agrigento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 giugno 1960, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 68 del 18 ottobre 1964, la quale il commissario dell'Ente provinciale per il turismo di Agrigento ha indetto, a tenore dell'art. 77 del sopra citato regolamento giuridico ed economico, un concorso interno per titoli ed esami ad 1 posto di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva (coeff. 229).

Atteso che la sopra citata delibera commissariale è stata approvata da questo Assessorato con provvedimento n. 16935 del 28 novembre 1964.

Pertanto, sussistendo le condizioni necessarie per la costituzione della commissione esaminatrice di cui all'art. 10 del regolamento giuridico ed economico del personale dell'Ente provinciale per il turismo di Agrigento;

DECRETA

Art. 1

E' costituita la commissione esaminatrice del corso interno, per titoli ed esami, ad 1 posto di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva (coeff. 229) indetto dall'Ente provinciale per il turismo di Agrigento, con la deliberazione commissariale citata nelle premesse.

Art. 2

La commissione di cui al precedente articolo composta come appresso:

1) dr. Vincenzo Criscuoli - Consigliere di Cassazione - Presidente.

2) prof. Pietro Virga - Docente universitario di diritto amministrativo - componente.

3) prof. avv. Giuseppe Abbate - Docente universitario di diritto pubblico - componente.

una corsa semplice da effettuare nei giorni feriali per il periodo 1° marzo-30 novembre;

Visto il rapporto n. 16649 del 5 gennaio 1963 dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo, con il quale lo stesso esprime parere favorevole all'accoglimento della istanza in esame;

Considerato che l'intensificazione della corsa di cui sopra risponde ad effettive esigenze di pubblico interesse e non determina alcuna interferenza con altri servizi pubblici di trasporti in quanto essa è limitata ad un percorso servito unicamente dalla ditta richiedente;

Tenuta presente la richiesta avanzata dal sindaco di Casalvecchio Siculo e da numerosi cittadini della zona;

Valutata, per quanto precede ed in relazione agli elementi istruttori acquisiti, l'opportunità di accogliere la domanda;

Su concorde parere del Comitato di coordinamento trasporti per la Sicilia, espresso nella seduta dell'11 settembre 1964;

DECRETA

Art. 1

Si autorizza la ditta Trimarchi Santi, con sede in S. Teresa Riva, ad intensificare il programma di esercizio, sul tratto S. Teresa Riva Stazione FF.SS. - Casalvecchio Siculo, dell'autolinea Casalvecchio Siculo - S. Teresa Riva - Messina, mediante l'aggiunta di una corsa semplice limitata ai giorni feriali del periodo 1° marzo-30 novembre, ferme restando le altre modalità e condizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.

Art. 2

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 luglio 1965.

NICOLETTI

DECRETO 16 settembre 1965 (1134)

Modifica dell'art. 2 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965.

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il proprio decreto n. 573 del 21 aprile 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 26 giugno 1965, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'Albo delle associazioni turistiche pro-loco;

Ritenuta la necessità che la costituzione delle pro-loco, ai fini della iscrizione all'albo, sia perfezionata con atto notarile;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Il punto 3) dell'art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue:

« 3) che la costituzione delle associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo ».

Palermo, 16 settembre 1965.

NICOLETTI

DECRETO 10 settembre 1965
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina.

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto speciale per la Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;

Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la L.R. 29 dicembre 1962, n. 28;

Considerato che il Collegio dei revisori della Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina, nominato con decreto n. 398-A del 29 marzo 1961, è già scaduto, e che, pertanto, occorre procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che il bilancio dell'Azienda predetta, relativo all'esercizio finanziario 1965, approvato dalla Commissione provinciale di controllo di Messina, con provvedimento n. 48382 del 10 dicembre 1964, prevede entrate superiori a L. 50.000.000;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi corrispondenti, nella Regione siciliana, a quelli indicati dall'art. 11, lett. a), del citato D.P.R. n. 1042 del 1960;

DECRETA

Art. 1

Il Collegio dei revisori dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina è composto come appresso:

a) dr. Francesco Miceli, capo divisione della Ragioneria generale della Regione siciliana;

b) dr. Aurelio Bazan, funzionario dell'Assessorato regionale enti locali;

c) rag. Paolo Patti, segretario contabile superiore dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e trasporti.

Art. 2

I membri del collegio di cui al precedente articolo, dureranno in carica quattro anni, e potranno essere confermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 18 settembre 1965.

NICOLETTI

Disposizioni e Comunicati

Corte Costituzionale

Ordinanza 27 agosto 1965 della Corte di appello di Catania con cui è stata deferita alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordinanza emessa il 27 agosto 1965 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Catalano Antonia, Maiorana Giuseppe e l'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione siciliana (Reg. ord. n. 202, 1965).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1963 la signora Antonia Catalano in Maiorana convenne in giudizio